

Delibera n. 191/2022

Procedimento avviato con delibera n. 69/2022, del 5 maggio 2022, nei confronti di Alilauro Gru.so.n. S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'inottemperanza alle misure 3.3, 3.4, lettera b), e 7.2 dell'Allegato A alla delibera n. 83/2019.

L'Autorità, nella sua riunione del 20 ottobre 2022

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II (di seguito anche: legge n. 689/1981);

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità *“provvede a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi”*;
- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità, *“ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti”*;

VISTI il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di tale regolamento;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014 e successive modificazioni (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio);
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito anche: linee guida);
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 83/2019, del 4 luglio 2019, con cui è stato approvato l’atto recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali con riguardo al trattamento dei reclami”* e, in particolare:
- la misura 3.3, che dispone che *“[i] gestori dei servizi e gli operatori dei terminali informano gli utenti almeno:*
 - a) *dei canali e delle lingue utilizzabili per l’inoltro dei reclami;*
 - b) *della disponibilità del modulo di reclamo e delle modalità per reperirlo, nonché degli elementi minimi di cui alla Misura 3.2;*
 - c) *dei termini entro cui il reclamo deve essere trasmesso al gestore del servizio o all’operatore del terminale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento;*
 - d) *dei termini massimi entro i quali il gestore del servizio o l’operatore del terminale fornisce la risposta al reclamo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento o, qualora più favorevoli, dalle condizioni generali di trasporto oppure dalla carta dei servizi, ove sia prevista l’adozione della stessa;*
 - e) *dei rimedi che l’utente può attivare nel caso di mancata risposta al reclamo nei termini di cui alla lettera d), in particolare della possibilità:*
 - e.1) *di utilizzare procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;*
 - e.2) *di presentare un reclamo di seconda istanza all’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), precisando le relative modalità;*
 - f) *dell’indennizzo automatico previsto dalla Misura 5”;*
 - la misura 3.4, lettera b), che prevede che *“[l]e informazioni di cui alla Misura 3.3 sono riportate almeno [...] nelle condizioni generali di trasporto, in una sezione dedicata denominata “Reclami””;*
 - la misura 7.2, che statuisce che *“[f]atto salvo quanto previsto dalla Misura 7.1, i gestori dei servizi e gli operatori dei terminali sono tenuti ad ottemperare alle misure oggetto del presente provvedimento adeguando, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, le proprie condizioni generali di trasporto e, ove sia prevista l’adozione della carta dei servizi, proponendone entro il medesimo termine le necessarie modifiche*

agli organi competenti”;

VISTA

la delibera n. 69/2022, del 5 maggio 2022, notificata in pari data con prot. ART n. 12477/2022, con cui l’Autorità ha contestato ad Alilauro Gru.so.n. S.p.A. (di seguito anche: Alilauro Gruson o la Società) l’inottemperanza alle misure 3.3, 3.4, lettera b), e 7.2, dell’Allegato A alla delibera 83/2019, per non aver adeguato, entro il termine assegnato, il proprio Regolamento di trasporto, affinché riportasse le informazioni previste ai sensi delle menzionate misure di regolazione e ha, conseguentemente, avviato un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva. Sussistendone i presupposti, il procedimento sanzionatorio è stato avviato sulla base della procedura semplificata di cui all’articolo 6 del Regolamento sanzionatorio;

PRESO ATTO

che la Società non si è avvalsa della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi del summenzionato articolo 6 del Regolamento sanzionatorio, e, pertanto, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle sue forme ordinarie;

VISTA

la memoria, acquisita agli atti con prot. ART n. 13702/2022, del 31 maggio 2022, con cui la Società ha chiesto di essere audita innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni e si è difesa nel merito, in particolare affermando che:

- *“il sito della soc. Alilauro Gru.so.n. S.p.a., e tutti i suoi contenuti, sono fruibili sia in Italiano che in Inglese in modo da garantire il massimo della trasparenza agli utenti e nel rispetto di quanto previsto dall’ART”;*
- *“il Regolamento dei Trasporti della società Alilauro Gru.so.n. S.p.a., reperibile sul sito della stessa, **presenta degli elementi attivi che permettono all’utente di poter scaricare il modulo reclami al cui interno è contenuta la seguente dicitura** “Il reclamante dichiara di aver preso visione, sul sito della società, delle informazioni inerenti il reclamo (modalità, tempistiche, mancato riscontro al reclamo, indennizzo) così come stabilite dall’ART (Autorità di regolazione dei Trasporti) nell’ allegato A alla delibera 83 del 2019.[“] Nella sezione reclamo è riprodotta integralmente la normativa e/o regolamentazione prevista dall’ART nel rispetto dei diritto dell’utente” (enfasi in originale);*
- *conseguentemente, “[d]i fatto il Regolamento dei Trasporti inviato all’ART è completo in tutti i suoi elementi”;*
- *con riferimento all’indicato termine di dieci giorni dallo sbarco per la presentazione dei reclami, “[s]ul punto vi è un mero errore, tanto si evince anche dal modulo di reclamo “La società si riserva di rispondere al presente reclamo entro e non oltre 10 gg dalla sua presentazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento”, infatti la dicitura dei 10 giorni è relativa al solo riscontro da parte della Società (termine ben al di sotto di quello fissato dal Regolamento Europeo). Di fatto si ritiene non sussistere la violazione”;*

- VISTA** la nota prot. ART n. 14274/2022, del 7 giugno 2022, con cui la Società è stata convocata in audizione;
- VISTO** il verbale dell'audizione, tenutasi in data 20 giugno 2022, acquisito agli atti con prot. ART n. 15895/2022, del 5 luglio 2022, nel corso della quale la Società, riservandosi di presentare una memoria integrativa relativa alla condotta dalla stessa tenuta per aggiornare il Regolamento di trasporto, si è ulteriormente difesa nel merito, in particolare affermando che:
- *“sul sito internet della Società, è presente una funzione che permette la traduzione immediata delle pagine di tale sito, fra cui quella contenente il Regolamento di trasporto. Ad avviso della Società, pertanto, non vi è stata una violazione sul punto”;*
 - *“[q]uanto al Regolamento di trasporto, al suo interno è riportato tutto ciò che è previsto dalla misura di regolazione dell’Autorità ed è, altresì, presente un elemento attivo che permette, cliccandovi sopra, di scaricare il modulo di reclamo predisposto dalla Società. All’interno del modulo di reclamo [...] è richiamata la sezione “Reclamo”, dove sono presenti gli elementi previsti dalla misura di regolazione, oltre ad essere richiamato il Regolamento (UE) n. 1177/2010”;*
 - *“[q]uanto all’indicazione di termini brevi per i reclami, vi è stato un fraintendimento. La Società prevede la necessità di presentare un reclamo immediato solo nel caso di infortuni e denunce, poiché vi è la necessità di comunicarlo direttamente al comandante di bordo. Per quanto riguarda i diritti previsti dal regolamento europeo, invece tale termine non è presente e anche la previsione del termine di 10 giorni era riferita al riscontro da parte di Alilauro Gru.so.n. Tale termine, inferiore a quello previsto dal regolamento, è esclusivamente riferito al tempo che la Società impiega per rispondere al reclamo e non vincola l’utente”;*
 - *“poiché il Regolamento di trasporto non è costituito da un file .pdf scaricabile separatamente, bensì è un documento caricato direttamente sulla pagina internet, la Società ha inserito un elemento attivo che permette di scaricare il modulo di reclamo, che contiene le informazioni richieste dalla misura di regolazione. Alilauro Gru.so.n. ha così ritenuto di dare corretta applicazione alle disposizioni delle misure di regolazione, attraverso il richiamo ivi effettuato a quanto disposto dall’Autorità”;*
 - *“il Regolamento di trasporto è stato affisso nella sua forma aggiornata in tutti i locali previsti”;*
- VISTA** la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 15925/2022, del 6 luglio 2022, con cui la Società ha rappresentato che *“la copia cartacea del Regolamento dei Trasporti è presente presso le biglietterie della società Alilauro Gru.so.n. S.p.a.”;*
- VISTE** le risultanze istruttorie relative al presente procedimento comunicate in data 28 luglio 2022 alla Società, previa autorizzazione del Consiglio in pari data, ai sensi

dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del Regolamento sanzionatorio, con nota prot. ART n. 17157/2022;

PRESO ATTO

che, a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie, Alilauro Gruson non ha esercitato i propri diritti di partecipazione, contraddittorio e difesa, non trasmettendo memorie difensive, né chiedendo di essere audita innanzi al Consiglio;

VISTA

la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla contestata violazione ed in particolare che:

1. nel Regolamento di trasporto, trasmesso da Alilauro Gruson con nota acquisita agli atti con prot. ART n. 9962/2022, dell'11 aprile 2022, è presente l'articolo 15, rubricato "*Reclami – Infortuni – Denunzie*", che statuisce che "*(A) Eventuali reclami dovranno essere notificati per iscritto direttamente alla Società entro dieci giorni dallo sbarco. Infortuni o danni dovranno essere immediatamente notificati al Comando di Bordo della nave su cui si è effettuato il viaggio. (B) Previa effettuazione della denuncia scritta di cui al punto (A) che precede, la richiesta per il risarcimento dei danni derivanti da decesso o lesioni personali dovrà pervenire per iscritto al Trasportatore entro due (2) anni dalla data del verificarsi di tale evento, salvo disposizioni diverse previste da altra normativa applicabile. Tale reclamo potrà essere indirizzato alla soc. Alilauro Gru.so.n. S.p.A. Via Luigi de Maio, 45 80067 - Sorrento (NA) mediante apposito modulo di reclamo presente sul sito della società. (C) I reclami per danni al bagaglio o ad altri beni dovranno pervenire al Trasportatore per iscritto appena possibile dopo la loro scoperta e, comunque, non oltre il momento dello sbarco per il bagaglio a mano oppure, per tutti gli altri bagagli, quando il danno viene rilevato e, al più tardi, al momento della riconsegna. Per la perdita oppure per i danneggiamenti non visibili, la denuncia scritta va fatta entro quindici (15) giorni dalla data dello sbarco e/o oppure dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna. Il reclamo dovrà pervenire utilizzando l'apposito modulo, presente sul sito della società, da inviarsi per raccomandata all'indirizzo dettagliato alla clausola (B) di cui sopra o a mezzo pec*";
2. dalla documentazione agli atti risulta che il suindicato articolo 15 del Regolamento di trasporto della Società, relativo ai reclami, non contiene le informazioni di cui alla misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera 83/2019, in quanto difetta, quantomeno, dell'indicazione delle lingue utilizzabili per l'inoltro dei reclami, degli elementi minimi necessari per l'esame degli stessi, ai sensi della misura 3.2, dei termini massimi entro i quali il vettore fornisce la risposta, nonché dei rimedi che l'utente può attivare nel caso di mancata risposta nei termini, ed è, inoltre, carente della previsione

- relativa all'indennizzo automatico di cui alla misura 5; peraltro, l'indicato termine di dieci giorni dallo sbarco per la presentazione dei reclami non è conforme a quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 (cfr. prot. ART n. 9962/2022);
3. sul punto, le argomentazioni della Società non appaiono persuasive;
 4. infatti, la misura 3.4 prevede che le informazioni di cui si tratta debbano essere riportate almeno, *inter alia*, "*nelle condizioni generali di trasporto, in una sezione dedicata denominata "Reclami"*". Tale previsione è finalizzata a garantire "*un rafforzamento della customer care che si ritiene avere [...] risvolti positivi, tra l'altro compensando le asimmetrie informative emerse dall'analisi delle istanze degli utenti pervenute all'Autorità, oltre a contribuire a rendere "accessibile" il meccanismo per il trattamento dei reclami previsto a livello europeo*" (cfr. la relazione istruttoria alla delibera n. 83/2019, pagina 12), oltre ad essere giustificata dalla natura vincolante delle condizioni generali di trasporto per le parti contrattuali;
 5. conseguentemente, le informazioni di cui si tratta devono essere, sulla base del tenore letterale della misura regolatoria e della sua *ratio*, contenute direttamente all'interno del Regolamento di trasporto della Società. D'altronde, tale Regolamento di trasporto è un documento che persegue, altresì, lo scopo di garantire a tutti i passeggeri il diritto ad essere correttamente informati in ordine ai diritti di loro spettanza, posto che lo stesso è affisso presso "*i locali di ciascuna agenzia della Società e nei locali di bordo destinati ai passeggeri*" (cfr. art. 16 del Regolamento di trasporto agli atti, prot. ART n. 9962/2022);
 6. da ciò deriva la conseguenza che un'eventuale integrazione del contenuto del Regolamento di trasporto per effetto del modulo di reclamo non sia idonea a sanare la violazione;
 7. innanzitutto, tale integrazione non è effettuata all'interno del testo delle condizioni generali di trasporto, come richiesto dalla norma;
 8. inoltre, tale integrazione non sarebbe, in ogni caso, accessibile ai passeggeri che consultino la versione cartacea del Regolamento di trasporto affisso presso i locali delle agenzie della Società e a bordo delle navi di Alilauro Gruson, attesa l'inutilizzabilità dell'"*elemento attivo che permette di scaricare il modulo di reclamo*" (cfr. prot. ART n. 15895/2022);
 9. e, in ogni caso, neppure il modulo di reclamo contiene le informazioni che la misura di regolazione richiederebbe, ma solo un rinvio al sito di Alilauro Gruson. Infatti, nel modulo di reclamo, al più, si legge "[i]l reclamante dichiara di aver preso visione, sul sito della società, delle informazioni inerenti il reclamo (modalità, tempistiche, mancato riscontro al reclamo, indennizzo) così come stabilite dall'ART (Autorità di regolazione dei Trasporti) nell' allegato A alla delibera 83 del 2019" (cfr. prot. ART n. 15895/2022);

10. quanto agli ulteriori e residuali aspetti, si rileva come le difese della Società non siano meritevoli di condivisione;
11. innanzitutto, la possibilità di effettuare la traduzione automatica in inglese delle pagine del sito *web* non è idonea a sanare la mancata indicazione delle lingue in cui possono essere presentati i reclami, sia perché, come argomentato *supra*, tale indicazione deve essere inclusa in un'apposita sezione delle condizioni generali di trasporto, sia perché tale possibilità non è disponibile a chi legga la versione cartacea del Regolamento di trasporto;
12. parimenti, anche a voler ritenere che l'indicazione di un termine per la presentazione di un reclamo non conforme a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1177/2010 possa essere frutto di "*un fraintendimento*" (cfr. prot. ART n. 15895/2022) – argomentazione che non pare particolarmente persuasiva, posto che la formulazione della disposizione è chiara: "[e]ventuali reclami dovranno essere notificati per iscritto direttamente alla Società entro dieci giorni dallo sbarco" (cfr. prot. ART n. 9962/2022) – e, pertanto, tale aspetto possa essere derubricato a mero errore formale, in ogni caso la violazione è comunque integrata, posto che mancano gli altri elementi richiesti dalla misura di regolazione;
13. infine, nemmeno rileva la circostanza che, successivamente all'avvio del procedimento sanzionatorio, la Società abbia modificato il proprio Regolamento di trasporto; infatti, al momento dell'avvio, la violazione si era già consumata, atteso che le misure di regolazione sono entrate in vigore in data 8 luglio 2019 e, conformemente alla misura 7.2 succitata, "*i gestori dei servizi e gli operatori dei terminali sono tenuti ad ottemperare alle misure oggetto del presente provvedimento adeguando, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, le proprie condizioni generali di trasporto*". Il termine per l'ottemperanza era già spirato, quando la Società ha posto fine alla violazione e, pertanto, tale condotta può, al più, essere valorizzata in sede di quantificazione della sanzione;

RITENUTO

pertanto, di accertare, nei confronti di Alilauro Gruson S.p.A, l'inottemperanza alle misure 3.3, 3.4, lettera b), e 7.2 dell'Allegato A alla delibera 83/2019, per non aver adeguato, entro il termine assegnato, il proprio Regolamento di trasporto, affinché riportasse le informazioni previste ai sensi delle menzionate misure di regolazione;

RITENUTO

conseguentemente, che sussistano i presupposti per l'irrogazione, nei confronti di Alilauro Gruson S.p.A., di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, relativamente alla summenzionata violazione delle misure 3.3, 3.4, lettera b), e 7.2 dell'Allegato A alla delibera 83/2019;

CONSIDERATO

altresì, quanto riportato nella relazione dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni in riferimento alla determinazione dell'ammontare della sanzione, in considerazione

dell'articolo 14 del Regolamento sanzionatorio e delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni, e in particolare che:

1. ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione da irrogare alla Società per la violazione accertata deve essere commisurata, all'interno dei limiti edittali individuati da legislatore, *“alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;
2. per quanto attiene alla gravità della violazione, rilevano la natura dell'interesse tutelato dalla norma di cui si contesta la violazione, ossia il diritto di tutti i passeggeri ad essere correttamente informati in ordine ai diritti di loro spettanza in materia di trattamento dei reclami, nonché la durata della violazione e la rilevanza dei suoi effetti pregiudizievoli, posto che il Regolamento di trasporto è affisso presso *“i locali di ciascuna agenzia della Società e nei locali di bordo destinati ai passeggeri”* (cfr. art. 16 del Regolamento di trasporto agli atti, prot. ART n. 9962/2022) e, conseguentemente, l'inottemperanza contestata è potenzialmente idonea a ledere il diritto all'informazione di un numero considerevole di passeggeri;
3. quanto alle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, rileva la circostanza che la Società, nelle more del procedimento, abbia modificato il proprio Regolamento di trasporto;
4. non sussiste la reiterazione;
5. in relazione alle condizioni economiche della Società e ai fini della quantificazione della sanzione è necessario considerare il fatturato realizzato nell'anno 2021, atteso che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, l'importo della sanzione deve essere commisurato fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata e, con riferimento a tale esercizio, risulta che la Società ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali pari ad euro 5.630.946 ed una perdita di euro 3.044.759;
6. per le considerazioni su esposte e sulla base linee guida, risulta congruo:
 - i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00);
 - ii) applicare, sul predetto importo base, la riduzione di euro 8.750,00 (ottomilasettecentocinquanta/00) per le azioni mitigative degli effetti della violazione, nonché un'ulteriore riduzione di euro 8.750,00 (ottomilasettecentocinquanta/00) in considerazione delle condizioni economiche;
 - iii) non applicare, sul predetto importo base alcuna maggiorazione;
 - iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00);

RITENUTO

pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro

17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, l'inottemperanza, nei confronti di Alilauro Gruson S.p.A., alle misure 3.3, 3.4, lettera b), e 7.2 dell'Allegato A alla delibera 83/2019, per non aver adeguato, entro il termine assegnato, il proprio Regolamento di trasporto, affinché riportasse le informazioni previste ai sensi delle menzionate misure di regolazione;
2. per la violazione di cui al punto 1, è irrogata nei confronti di Alilauro Gruson S.p.A., la sanzione pecuniaria di euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 191/2022";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato a Alilauro Gruson S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 20 ottobre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)